

**ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA
AZIENDA USL UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL' UMBRIA E LA
ASSOCIAZIONE COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA ONLUS
PER IL SERVIZIO TUTELARE DI RESIDENZIALITA' PERMANENTE
DELLA FAMIGLIA-COMUNITA' "DOPO DI NOI" DENOMINATA
CASA DEL NIBBIO.**

Addì 16 GEN. 2016 in Perugia, tra:

**l'Azienda USL Umbria 1, con sede in Perugia – Via G. Guerra 21, partita
CF/IVA 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto n. 1 del
Perugino, Dr.ssa Giuseppina Bioli, autorizzata alla stipula del presente atto
con Delibera del Direttore Generale n. 1514 del 28/12/2016**

e

**la Comunità Capodarco di Perugia – ONLUS con sede legale in Strada
Comunale Prepo 202 - Perugia, codice fiscale/ Partita IVA n. 02462710548,
legalmente rappresentata dal Presidente dott.ssa Francesca Bondi**

PREMESSO CHE:

- A) Con il D.M. n. 470 del 13 dicembre 2001 è stato approvato il
Regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la concessione e
l'erogazione dei finanziamenti da destinare alla realizzazione, da parte di
organizzazioni senza scopo di lucro e con comprovata esperienza, di
nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti
con handicap grave privi di familiari che ad essi provvedano. Per
soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'art. 3,
comma 3, della L. n. 104/1992, la cui situazione di gravità sia accertata
ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;

B) La Regione dell'Umbria con la DGR n. 760/2002 ha emanato il bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di queste nuove strutture. Con la successiva DGR n. 1853/2002 ha approvato la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili da cui e tra i vincitori, nell'Ambito Territoriale n. 2 – Distretto del Perugino, è risultata la Associazione Comunità Capodarco di Perugia – ONLUS;

C) Successivamente la Comunità Capodarco ha ottenuto l'assenso alla autorizzazione per la realizzazione della struttura, situata in Perugia Zona Prepo in Via del Nibbio n. 18, da destinare a Famiglia comunità per il "Dopo di Noi" per prestazioni in regime residenziale per n. 6 posti letto (Determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 8048 del 2006) e la successiva autorizzazione alla realizzazione dal Comune di Perugia (Comunicazione prot. n. 180663 del 27/10/2006);

D) Previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di cui al D.M. n. 308/2001, con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 2007 il Comune di Perugia ha autorizzato temporaneamente al funzionamento la Struttura, dando atto che la stessa è destinata a n. 6 soggetti con disabilità grave privi dell'assistenza dei propri familiari. Con successiva nota prot. n. 0125843 del 1/7/2010 il Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla persona del Comune di Perugia, previa acquisizione dell'assenso all'ampliamento da parte della Regione e previo sopralluogo di verifica della situazione complessiva della Struttura, ha modificato la recettività prevedendo l'aggiunta di n. 1 posto da riservare alle emergenze. Con l'autorizzazione al funzionamento n. 268 del 18/6/2014, il Settore servizi Sociali, Culturali e



Sportivi alla Persona del Comune di Perugia, ha previsto un numero di posti pari ad 8 comprensivi del posto da destinare alle urgenze;

- E) La D.G.R. n. 21 del 12.1.2005, con cui è stato approvato l'Atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/2/2001, ha definito i servizi "Famiglie – Comunità "Dopo di Noi" come interventi sociali a rilevanza sanitaria ed ha stabilito i criteri di riparto dei costi da imputare per il 60% al Fondo Sociale dei Comuni e per il 40% al Fondo Sanitario regionale;
- F) Con la D.G.R. n. 584 del 30 marzo 2005 la Regione dell'Umbria ha determinato in via transitoria la tariffa da applicare a questa tipologia di servizio che è stata fissata in € 74,68, adeguata ad € 83,00 con la D.G.R. n. 183 del 16 febbraio 2009, dal 1 gennaio 2009;
- G) L'Accordo tra l'Azienda USL n. 2 – Distretto del Perugino e il Comune di Perugia - Capofila Ambito Territoriale n. 2 relativo, all'applicazione della D.G.R. 21 per le aree dei disabili adulti, anziani e dipendenze, aveva ribadito la necessità dell'apertura della nuova Struttura della Capodarco di Perugia la cui tariffa sarebbe stata ripartita secondo i criteri della DGR n. 21/2005;
- H) In seguito nel Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti approvato con al DGR n. 1708 del 30/11/2009, attuativa della L.R. n. 9 del 4/6/2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza, sono stati ricompresi anche gli inserimenti nel "il Dopo di Noi", qualificati come ricoveri di sollievo o come interventi in regime residenziale a ciclo continuativo, per i quali è riconfermata in € 83,00 la tariffa e le fonti di finanziamento in 40% la quota



a carico del SSR e in 60% la quota a carico del sociale;

- I) Per uniformare i livelli assistenziali alla normativa nazionale e regionale e a quanto previsto nel documento ministeriale denominato “Mattone 12 – Assistenza residenziale e semiresidenziale, la Regione Umbria, con D.G.R. n. 1622 del 29/12/2015, ha approvato la classificazione delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico-organizzative e all’intensità assistenziale, rinviando ad uno specifico provvedimento della Giunta Regionale la pratica attuazione della stessa, unitamente all’applicazione degli standard e al conseguente aggiornamento delle rette;
- J) Ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 183/2009, si è proceduto a richiedere al Comune di Perugia la verifica del mantenimento presso il Dopo di Noi “ Casa del Nibbio” dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell’autorizzazione temporanea al funzionamento e si procederà ad acquisire la dichiarazione del Legale Rappresentante. Relativa all’applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella stessa struttura.

CONVENGONO E STIPULANO

La seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 1 (denominata d'ora in avanti AUSL 1) e la Associazione Comunità Capodarco di Perugia (denominata d'ora in avanti Comunità), per l'erogazione del servizio tutelare di residenzialità permanente della Famiglia-Comunità Dopo di Noi denominata Casa del Nibbio, ubicata in Perugia Zona Prepo Via del Nibbio, 18, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 e per un numero massimo di 8 (otto) ospiti, di cui 1 (uno) riservato alle emergenze.



ART. 1 - La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo

La Comunità offre un servizio tutelare di residenzialità permanente per la cura di soggetti adulti con handicap grave privi del sostegno familiare, avente la finalità di garantire la continuità assistenziale della persona dopo la perdita dei familiari che ad essa provvedevano.

L'ammissione dei soggetti, previa autorizzazione dei competenti servizi della AUSL e con le modalità di cui ai successivi articoli, potrà avvenire fino ad un numero massimo di 8 (otto) ospiti, ma comunque nei limiti delle risorse a disposizione dell'Azienda.

Nell'ottica di garantire la continuità assistenziale, su proposta dei servizi territoriali della AUSL e previa valutazione multidisciplinare congiunta della UVM area disabili ed anziani, viene prevista la possibilità che, transitoriamente, persone adulte con disabilità già inserite nella Famiglia-Comunità Dopo di Noi, possano continuare la permanenza presso la Struttura anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo variazioni della condizione sanitaria che non consentano il mantenimento presso la struttura, in relazione alla variazione dei livelli assistenziali, non garantibili presso la suddetta tipologia di struttura.

ART. 3 – Tipologia delle prestazioni

La Struttura offre l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- somministrazione dei pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana e supporto ai progetti individuali di inserimento socio-lavorativo;
- attività di socializzazione;



- attività di integrazione sociale assimilabili alle forme di assistenza resa a domicilio;

La Struttura infatti è situata in un luogo abitato facilmente raggiungibile con l'uso dei mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite degli ospiti.

ART. 4 – Tariffe

Si applica la tariffa omnicomprensiva pro capite pro die stabilita dalla D.G.R. n. 584/2005 ed adeguata con la D.G.R. n. 183/2009 ad € 83,00 dal 1 gennaio 2009, salvo successivi futuri aggiornamenti.

L'Azienda USL contribuisce con una quota pari ad € 33,20 (trentatre/20) che rappresenta il 40% della tariffa.

Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, si concorda di continuare ad applicare la tariffa pro capite giornaliera della Famiglia-Comunità Dopo di Noi, con la stessa percentuale di ripartizione delle fonti di finanziamento e pertanto la quota sanitaria a carico della AUSL, ammonterà ad € 33,20 (trentatre/20) salvo futuri aggiornamenti.

L'erogazione della quota capitaria sanitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

ART. 5 – Accesso alla Struttura

L'ipotesi di progetto e la richiesta di accesso alla Struttura viene formulata dall'assistente sociale della AUSL, operante nei servizi socio-sanitari territoriali, alla UMV distrettuale, che, dopo aver valutato l'appropriatezza, la congruità, la fattibilità e i tempi del progetto, invia l'esito della valutazione al Direttore del Distretto, per la comunicazione al Comune della disponibilità al pagamento della quota sanitaria della tariffa. Successivamente sarà cura del Comune di Perugia,

trattandosi di Struttura socio-assistenziale a titolarità dell'Ente Locale, inviare l'autorizzazione alla Struttura, al beneficiario dell'inserimento, ai Servizi Sociali AUSL 1 che svolgono la presa in carico dell'utente e alla Direzione del Distretto.


ART. 6 – Dimissione dalla Struttura

L'eventuale dimissione dal progetto di inserimento residenziale viene concordata e programmata dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti, con il soggetto e/o la famiglia e con la Comunità. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti. Sarà cura dei servizi socio-sanitari, titolari della presa in carico del soggetto e del progetto individualizzato, redigere apposita relazione alla UMV distrettuale sugli obiettivi raggiunti e sulla evoluzione del progetto.

ART. 7 – Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze dovuto seguirà le procedure operative amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL 1, inclusa l'applicazione delle disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dal 1/1/2015, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL pubblicata al link aziendale: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell'amministrazione>.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di regolari documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ. I suddetti documenti, contenenti i numeri



d'ordine acquisiti dalla AUSL, verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della AUSL del riepilogo delle prestazioni che la Comunità dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, gli estremi della autorizzazione del Direttore del Distretto, i giorni di effettiva presenza presso la Comunità. Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili, secondo le modalità sopra descritte, entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, l'AUSL – Distretto del Perugino acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Comunità assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche.

Tutti i pagamenti a favore della Comunità per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della Comunità, agli atti d'ufficio del Distretto del Perugino, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Comunità si obbliga a comunicare alla AUSL 1 - Distretto del Perugino ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.



ART. 9 – Obblighi di prestazione e omnicomprensività della tariffa

A fronte della erogazione della quota sanitaria nei termini sopra indicati la Comunità Capodarco é tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana, somministrazione dei pasti, attività di socializzazione, attività di collegamento funzionale ed operativo con il sistema dei servizi sanitari, socio sanitari e riabilitativi esistenti nel territorio ed altri servizi del territorio medesimo.

ART.10 - Requisiti di qualità

La Comunità nella gestione della struttura è tenuta a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 308/2001 e dalla D.G.R. n. 21/2005.


La Comunità si impegna ad adottare una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 328/2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

ART. 11 - Personale

Il personale che opera nel Dopo di Noi - Casa del Nibbio per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo risulta da apposito elenco depositato presso il competente ufficio del Distretto. Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso, l'orario settimanale nella Struttura.

E' fatto obbligo alla Comunità di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio presso il Dopo di Noi – Casa del Nibbio , anche se in



via temporanea e, semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La Comunità si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nel Dopo di Noi i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

La Comunità si impegna ad impiegare personale in possesso di idonee qualifiche professionali e di adeguata esperienza professionale. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

Nella Struttura dovrà essere previsto un Responsabile della struttura con compiti di coordinamento e di supervisione metodologica ed organizzativa.

ART. 12 – Documentazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 308/2001 sopra menzionato e in base all'esperienza acquisita nel settore, la Struttura deve prevedere:

- un registro di presenza degli ospiti;
- un diario giornaliero;
- predisposizione di piani individualizzati contenenti obiettivi da raggiungere, contenuti e modalità dell'intervento, piano delle verifiche.

La Struttura invierà annualmente alla UMOV la relazione di aggiornamento del progetto globale individuale, che la Struttura medesima avrà condiviso e sottoscritto con l'ospite e/o la famiglia e con il servizio sociale territoriale che dovrà curare le verifiche.

ART. 13 - Controlli

La AUSL 1 – Distretto del Perugino richiederà al Comune di Perugia di provvedere alla vigilanza sulla Struttura al fine di accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione, nonché sulla corretta applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella Struttura.



La Comunità si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto del Comune e/o della AUSL 1, l'accesso alla struttura nonché a fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari.

L'accertata carenza di uno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale.

La AUSL 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo (omnicomprensività della tariffa, mancata rispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante, ecc...), anche attraverso l'eventuale utilizzo della apposita commissione distrettuale di controllo e verifica.

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'AUSL 1, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Comunità che gestisce il Dopo di Noi non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli del presente accordo la AUSL 1 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

ART. 14 – Continuità delle prestazioni

La Comunità si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per tutta la



durata dell'accordo.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla AUSL 1.

ART. 15 – Debiti informativi

La Comunità Capodarco si impegna alla messa in atto di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze di flussi informativi che dovessero essere previsti dalle specifiche disposizioni in materia durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL1.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, da parte della Comunità, costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 16 – Tutela della privacy

Nella erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo la Comunità Capodarco si obbliga a rispettare le disposizioni in materia di tutela della privacy contenute nel Codice di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy.

ART. 17 – Assicurazione

La Comunità Capodarco è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nella Struttura, sollevando la AUSL 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

ART. 18 – Codice etico



Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 19 – Durata dell'Accordo

La disciplina di cui al presente Accordo avrà scadenza il 31.12.2019, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Perugia oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie.

ART. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

ART. 21 – Documenti che fanno parte dell'accordo

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e viene materialmente allegato allo stesso: Patto di Integrità (Allegato 1).

ART. 22 - Disposizioni finali

Ai fini della registrazione fiscale, la Comunità Capodarco dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed essere totalmente esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

La Comunità Capodarco riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua registrazione in caso d'uso, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

La Comunità Capodarco dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e dell' art 17 del D. Lgs.vo n. 460/1997. La Comunità si farà carico in ogni sede delle conseguenze della non validità, per qualsiasi causa, della presente dichiarazione.

Il presente accordo, redatto in n.2 originali, consta di n. 14 (quattordici) facciate di cui n. 21 (ventuno) sono le righe scritte nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 16 GEN. 2016

Per il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 1 - il Dirigente Delegato

Per la Associazione Comunità Capodarco di Perugia - il Presidente



La Comunità Capodarco di Perugia espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui all'art. 2-3- 4-5-6- 7- 8-9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per la Associazione Comunità Capodarco di Perugia - Il Presidente



Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 e la Associazione "Comunità Capodarco di Perugia" per l'erogazione delle prestazioni della Famiglia Comunità Dopo di Noi, denominata Casa del Nibbio, situata a Perugia .

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

LA ASSOCIAZIONE "COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA"

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Associazione "Comunità Capodarco di Perugia ONLUS" per l'erogazione del servizio tutelare di residenzialità permanente della Famiglia Comunità Dopo di Noi, denominata Casa del Nibbio e collocata a Perugia.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e della Associazione Comunità Capodarco di Perugia ONLUS di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Comunità Capodarco di Perugia si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Comunità Capodarco di Perugia si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Comunità Capodarco di Perugia prende nota e accetta che nel caso di

mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Comunità Capodarco di Perugia di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.


Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Comunità Capodarco di Perugia si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Associazione Comunità Capodarco di Perugia viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, il 1.6 GEN. 2016.....

Per il Direttore Generale dell'Azienda Usl Umbria 1 – il Dirigente Delegato



Per la Associazione Comunità Capodarco di Perugia ONLUS – il Presidente

